

TRIBUNALE DI LANCIANO

Relazione dell'O.C.C. ex art. 682 CCII

Il sottoscritto **Avv. D'Orazio Eliodoro**, iscritto all'Albo degli Avvocati di Chieti al n. 116, PEC dorazio@pec.ordineavvocatchieti.it, con studio in Chieti alla Via Arniense n. 105, designato in data 27.09.2022 dal Referente dell'**Organismo di Composizione delle Crisi** da Sovraindebitamento e di Liquidazione del patrimonio della **CCIAA di Chieti-Pescara** (OCC iscritto al n. 53 del Registro degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento nel Ministero della Giustizia), con atti n. 26/2022 e 27/2022 quale Gestore nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritti ai nn. 26 e 27 del 2022 nel Registro Affari Trattati ed instaurati rispettivamente dai coniugi **GASPARI Gabriele**, nato ad Atesa l'8.10.1965(C.F.: GSP GRL 65R08 A485I) e **DI SANTO Daniela**, nata a Bomba il 25.11.1961 (C.F.: DSN DNL 61S65 A956L), entrambi residenti a Bomba in C.da Valle Conca n. 1, d'ora in poi "*istanti e/o ricorrenti*", col patrocinio dell'Avv. Piscopo Nicola,

premesso che

- a) è iscritto nell'elenco dei Gestori dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e di Liquidazione del Patrimonio della CCIAA di Chieti-Pescara in possesso dei requisiti previsti dall'art. 45-8 del DM n. 202/2014;
- b) ha reso in data 29.09.2022 distinte dichiarazioni di accettazione della designazione come Gestore all'OCC della Camera di Commercio di Chieti-Pescara e col presente atto conferma:
 - a. di non essere legato agli istanti e/o a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- b. non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 Cc e, vale a dire, non è interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 Cc);
- c. di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore degli istanti ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- d. non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli istanti;
- e. di non versare in una delle situazioni previste dall'art. 51 cpc;

e considerato che

- c) gli artt. 66 e ss CCII consentono ai membri della stessa famiglia di presentare al Tribunale competente un unico progetto di risoluzione della crisi;
- d) gli istanti hanno deciso di sottoporre ai creditori un **piano di ristrutturazione**;
- e) ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e ss. CCII giacché gli istanti hanno i **requisiti soggettivi** giacché:
- rivestono entrambi la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 21 lettera e) essendo entrambi "*...persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.*";
 - non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti;
 - non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,

malafede o frode;

- f) ricorre anche il **presupposto oggettivo** ossia la presenza di uno stato di sovraindebitamento ex art 21 lettera c) CCII, essendo la procedura *de qua* rivolta a “*coloro che versano in condizione di crisi od insolvenza e non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste nel codice civile o in altre leggi speciali*”;
- g) a ciò va aggiunto, che l’art. 66 CCII, sempre su un quadro globale, positivizza l’opportunità, già recepita in precedenza solo da alcuni Tribunali, di intraprendere procedure “familiari” (poi alla fine del 2020 espressamente riconosciuta nell’art. 7bis nella legge n. 3/2012);
- h) tala norma consegue lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell’indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco;
- i) gli obiettivi dell’istituto convergono sull’esigenza di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento consumeristico non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali;
- j) la crisi economica, il ruolo crescente del consumo finanziato a credito, il graduale assottigliamento del *welfare* hanno comportato per il consumatore una cospicua e tendenzialmente esiziale esposizione passiva, il che ha reso inevitabile il conio di strumenti di recupero del debitore fragile, cui occorre concedere, a certe condizioni, una seconda opportunità;
- k) in punto di legittimazione attiva, risalta l’essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è quella di “corsia procedimentale” di composizione della crisi riservata dal comma 1 dell’art. 67 al “consumatore sovra-indebitato”;

- | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | l) quest'ultimo viene "ridefinito" dall'art. 2 citato in assoluta coerenza con la definizione che dello stesso fornisce il Codice del consumo, il che non è privo di conseguenze perché per valutare se il soggetto sia legittimato ad accedere agli istituti di legge rimane imprescindibile verificare lo scopo per cui è stato contratto il debito, dovendo quest'ultimo palesarsi estraneo all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale; | |
| | m) il sottoscritto, in qualità di Gestore designato dall'OCC della CCIAA di Chieti-Pescara, ha il compito di redigere in nome e per conto del su indicato OCC, a norma dell'art. 68 ² CCII, una relazione sul piano proposto dagli istanti sui seguenti temi: | |
| | a. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dagli istanti nell'assumere le obbligazioni; | |
| | b. esposizione delle ragioni dell'incapacità degli istanti di adempiere le obbligazioni assunte; | |
| | c. la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; | |
| | d. l'indicazione presunta dei costi della procedura; | |
| | e. l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio dell'istante valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile; | |
| | n) va osservato che l'art. 68 sopra citato coincide esattamente con il precedente art. 9 della legge n. 3/2012 come modificato dalla legge n. 176/2020 che già non prevedeva più: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa li- | |

quidatoria;

- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti degli istanti impugnati dai creditori.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPONE LA SEGUENTE RELAZIONE

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

La documentazione esibita e/o depositata all'OCC della CCIAA da parte degli istanti, sulla quale il sottoscritto ha basato la propria analisi, è stata la seguente:

1. istanza all'OCC del 26.09.2022;
2. accettazione preventivo OCC;
3. relazione iniziale degli istanti, supplemento del 22.09.2022, modifiche del 12.12.2022, integrazioni del 27/30.01.2023, poi del 28.04.2023 e piano finale del 25.05.2023;
4. estratto riassunto atto matrimonio del 19.08.2022 del Comune di Bomba;
5. certificato storico stato famiglia del 30.07.2022 del Comune di Bomba;
6. certificati negativi del casellario giudiziale del 19.10.2022 di Gaspari Gabriele e Di Santo Daniela;
7. certificato inesistenza procedure esecutive mobiliari del Tribunale di Lanciano negli ultimi tre anni del 20.10.2022;
8. ispezione ipotecaria del 18.10.2022 n. T362742 per Gaspari Gabriele;
9. ispezione ipotecaria del 18.10.2022 n. T36535 per Di Santo Daniela;
10. visura catastale nominativa T351861 Gaspari Gabriele del 18.10.2022;
11. visura catastale nominativa T356918 Di Santo Daniela del 18.10.2022;
12. visura ACI del 11.10.2022 Fiat Stilo tg. CA870TT immatricolata 15.07.2003;

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13. visura ACI del 11.10.2022 Citroen tg. EG250GV immatricolata 15.07.2003; | |
| 14. corrispondenza varia con Soget SpA per orario e sede lavoro; | |
| 15. riepilogo atti di pignoramento; | |
| 16. ordinanza assegnazione somme 28.09.2015 Tribunale Lanciano REM 96/2015; | |
| 17. atto di pignoramento c/o terzi (istante SOGET SpA) 26.02.15; | |
| 18. copie buste paga Gaspari Gabriele gennaio 2022 – gennaio 2023; | |
| 19. copie buste paga Di Santo Daniela – gennaio 2022 – gennaio 2023; | |
| 20. accordo transattivo Kruk/Gaspari del 15.06.2021; | |
| 21. pignoramento immobiliare (istante Spring Spv) del 18.07.2022; | |
| 22. opposizione a DI n. 183/2022 Tribunale Lanciano del 30.06.2022; | |
| 23. biglietto cancelleria proc. civ. Tribunale Lanciano n. 553/2022 RGC; | |
| 24. contratto mutuo – cessione quinto Prestitalia del 05.07.2011; | |
| 25. missiva fondazione Jubileum 26.04.2021; | |
| 26. domanda di conciliazione all'Organismo del COA Lanciano del 11.11.2021; | |
| 27. missiva Fides SpA del 17.06.2022 e del 01.06.2022; | |
| 28. contratto prestito/cessione quinto n. 741085 – Fides del 13.07.2015; | |
| 29. verbale negativo mediazione 54/2021 Organismo COA Lanciano del 20.12.2021; | |
| 30. compravendita notaio Di Maio rep – rep. 19028 – racc. 6566 - 07.03.2006; | |
| 31. mutuo notaio Di Maio – rep 19030 – racc. 6567 del 07.03.2006; | |
| 32. riepilogo spese sostenute ristrutturazione prima casa + fatture allegate; | |
| 33. mutuo notaio Di Maio – rep 22066 – racc. 8156 del 18.05.2007; | |
| 34. velina bonifico estinzione mutuo del 03.06.2007; | |
| 35. mutuo notaio Di Maio – rep 24108 – racc. 9363 del 13.03.2008; | |
| 36. piano ammortamento mutuo ipotecario del 13.06.2007 BLS; | |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37. perizia di parte dott. A. Ferrara del 16.04.2021; | |
| 38. comunicazione di accettazione di finanziamento Credit Lift del 13.11.2008; | |
| 39. mutuo "cessione quinto" IBL SpA del 25.02.2011; | |
| 40. citazione per ripetizione indebita vs. IBL del 10.12.2021; | |
| 41. [REDACTED] del 05.10.2015; | |
| 42. missiva Avv. A. Fantini 16.05.2018 accettazione transazione BPER ed allegati; | |
| 43. relazione tecnica d'ufficio RGE n. 16/2018 dott. Tupone Tribunale di Lanciano; | |
| 44. ordinanza di sospensione G.E. Tribunale di Lanciano del 18.01.2022; | |
| 45. [REDACTED] Tribunale di Milano del | |
| 46. Dichiarazione Gaspari Domenico del 03.09.22 iscrizione Università + allegati; | |
| 47. Contratto di locazione (uso transitorio) di Gaspari Domenico + allegati vari; | |
| 48. Distinta spesa mensile per sostentamento; | |
| 49. Scheda Almalaurea aggiornata ad aprile 2022 | |
| 50. Certificazione Unica 2022/2021/2020/2019 Di Santo Daniela, | |
| 51. Estratti conto BCC Abruzzi e Molise del c/c 109563 Di Santo Danierla | |
| 52. Certificazione Unica 2022/2021/2020/2019/2018 Gaspari Gabriele, | |
| 53. Estratti conto BCC Abruzzi e Molise del c/c 100344 Gaspari Gabriele | |
| 54. [REDACTED] Gaspari Domenico | |
| ([REDACTED]); | |
| 55. Dichiarazione Domenico Gaspari su contributo mensile dei genitori; | |
| 56. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute; | |
| 57. Risultanze Centrale Rischi della Banca d'Italia per Gaspari del 05.10.2022; | |
| 58. Risultanze Centrale Rischi della Banca d'Italia per Di Santo del 05.10.2022; | |
| 59. Comunicazione del 19/05/2023 della BCC di delibera di concessione del mutuo | |

ipotecario di euro 50.000;

60. Copia contratto del 26/04/2023 con Fincontinuo SpA di prestito di euro 33.522,68.

ATTIVITÀ COMPIUTA

Nel termine previsto dall'art. 684 CCII è stata data notizia della richiesta di nomina di Gestore della Crisi all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti al fine di conoscere il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Ha dato riscontro l'**Agenzia delle Entrate Riscossione** e poi il **Comune di Bomba**.

È stata effettuata la circolarizzazione per gli altri creditori indicati e quelli risultanti dalle banche dati ad eccezione dei crediti documentati provenienti da enti pubblici o banche dati pubbliche.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I debitori sono i sig.ri **GASPARI GABRIELE**, nato a Atesa l'8.10.1965 (cf GSP-GRL65R08A485I), **DI SANTO DANIELA**, nata a Bomba il 25.11.1961 (cf DSNDNL61S65A956L), entrambi residenti in Bomba alla C.da Valle Conca n. 1.

I ricorrenti sono legati da rapporto di coniugio.

Dalla certificazione anagrafica risulta che la famiglia è composta oltre che dai ricorrenti

Il sig.ri

Il sig.ri

Il sig.ri

Il sig.ri

Va, altresì, aggiunto che la sig.ra Di Santo Daniela ha altri due figli maggiorenni (nati da un precedente matrimonio) che non sono più residenti con lei da oltre 10 anni

e, comunque, sono economicamente indipendenti.

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PERSONALE

L'importo delle spese mensili per il sostentamento (personale e della famiglia) è stato indicato in € 1.121,81; i ricorrenti indicano altra spesa "X

mensili per il sostentamento personale e della famiglia, in misura superiore a quella indicata, pari a € 1.121,81.

L'analisi degli ultimi dati disponibili ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/271611> - data pubblicazione 09.06.2022), evidenzia che 2021 la spesa media mensile era in crescita del 4,7% rispetto al 2020 per gli effetti persistenti della crisi sanitaria.

Per un nucleo familiare composto da una coppia con 1 figlio **la spesa media mensile solo per generi alimentari di prima necessità è pari ad € 578,47 (prospetto 5 SR-Spese-2020)**; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese alimentari indicate dagli istanti indicate in misura minore.

I ricorrenti deducono, in merito alla spesa alimentare, che la spesa alimentare è pari a € 578,47 (prospetto 5 SR-Spese-2020) e che la spesa alimentare è contenuta e congrua.

La spesa alimentare è pari a € 578,47 (prospetto 5 SR-Spese-2020) e che la spesa alimentare è contenuta e congrua.

La spesa alimentare è pari a € 578,47 (prospetto 5 SR-Spese-2020) e che la spesa alimentare è contenuta e congrua.

La spesa alimentare è pari a € 578,47 (prospetto 5 SR-Spese-2020) e che la spesa alimentare è contenuta e congrua.

È evidente che la scelta della frequentazione del corso universitario e della sede dello stesso attengono a decisioni connesse all'esercizio delle libertà personali e costituzionali.

In ogni modo, vista la proposta di ristrutturazione di cui *infra* e la sua tempistica di pagamento, risultano irrilevanti ulteriori considerazioni al riguardo.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Gli istanti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione sulla situazione, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante ed eventualmente ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

I ricorrenti sono entrambi dipendenti della società SO.G.E.T. SpA con contratto indeterminato ed a tempo pieno, entrambi con la qualifica di impiegato.

Le relative retribuzioni annuali (sono state prodotte le relative CU) sono, conseguentemente disciplinate dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Gli istanti percepiscono rispettivamente una retribuzione netta mensile di **€ 1.958,00** (importo considerato su 13 mensilità del sig. Gaspari) ed **€ 962,80** (importo considerato su 13 mensilità sig.ra Di Santo). Si precisa che tali somme sono state calcolate in base alla media degli importi netti delle buste paga dell'anno 2022 evidenziandosi, però, lo stipendio del sig. Gaspari è gravato da trattenuta del quinto dello stipendio, giusta ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi (**€ 180,65**) in favore della ditta Ferrara Rocco e che la sig.ra Di Santo subisce la trattenuta del quinto (**€ 191,00**) in favore della Fides SpA.

Il reddito mensile netto congiunto dei ricorrenti è ad oggi pari ad **€ 2.920,80** (considerando 13 mensilità) al netto delle rispettive trattenute di cui sopra.

I ricorrenti risultano, come meglio sotto descritto, sono proprietari di beni immobili e beni mobili registrati, ma gli stessi non risultano produrre reddito, siccome trattasi

della casa di abitazione e di altri svariati appezzamenti di terreni (alcuni posseduti in proprietà in quota parte con altri soggetti) e di autoveicoli di non recente immatricolazione che risultano loro necessari per gli spostamenti per lavoro o famigliari.

Non rileva, peraltro, il loro valore ai fini della presente procedura.

In particolare, per quanto attiene al ricorrente Gaspari v'è una espressa dichiarazione del datore di lavoro che in relazione alle proprie mansioni ed all'accertato stato di salute cagionevole non può utilizzare i mezzi pubblici.

Per quanto sempre attiene l'aspetto patrimoniale va aggiunto, per evidente completezza di trattazione, che nel tempo i ricorrenti hanno ereditato dei beni.

In effetti il sig. Gaspari ha depositato in atti le due successive dichiarazioni di successione:

3.

La sig.ra Di Santo ha allegato l'atto di vendita dell'immobile ereditato a seguito della morte della sorella.

Dette sopravvenienze sono state utilizzate per fare fronte ad esigenze famigliari ed a debiti accumulati negli anni 2020 e 2021 connessi con la pandemia Covid attesi i loro minori redditi della cassa integrazione rispetto alle retribuzioni ordinarie, come indicato dall'*advisor* dei ricorrenti Avv. Piscopo (cfr. all.to H fascicolo ricorrente).

In particolare la sig.ra Di Santo ha ereditato una quota parte dell'immobile a seguito

), che era proprietaria di un immobile in Bomba alla Via Forno n. 2 (identificabile al catasto fabbricato del Comune di Bomba al fg. 8, p.lla 1745, sub 1, cat. A/4, cla. 4, vani 8, superfice mq 166).

Con il ricavato della vendita (della quota) ha provveduto all'acquisto di una autovettura (usata tg EE 250 CV), sostenendo anche i costi per la pratica automobilistica e

quelli assicurativi per un esborso complessivo di € 5.530,00.

Ha effettuato ulteriori anticipazioni nell'interesse del marito e, precisamente, in data 23.02.2021 per € 2.000,00 (transazione Deutsche Bank SpA) ed € 2.143,94 (transazione Kruk).

La restante parte è stata destinata a spese famigliari, legali e peritali.

Il ricorrente Gaspari ha invece ricavato dalla vendita della (quota parte) dei diritti di piena proprietà dell'immobile ereditato dai genitori l'importo di € 33.000,00.

Con tale liquidità ha totalmente rimborsato le anticipazioni della moglie per transazioni Deutsche Bank e Kruk.

La quota parte residuale

borsare prestiti concessi da famigliari per saldare debiti accumulati nell'annualità 2020.

Sotto il profilo dell'impiego delle risorse derivanti dall'eredità dei genitori i ricorrenti allegano che negli anni 2020 e 2021 la loro riduzione reddituale è stata di € 16.000,00 (€ 10.000,00 per il sig. Gaspari ed € 6.000,00 per la sig.ra Di Santo).

Le dichiarate modalità di impiego delle risorse derivante dalle liquidazioni delle rispettive e distinte quote ereditarie dei ricorrenti e la documentazione offerta in comunicazione *in parte qua* appaiono idonee a giustificare il loro indirizzo nel senso di riequilibrare le finanze famigliari, appesantite, oltre che dalla pesante ordinaria debitoria, anche dalla diminuzione del reddito contratto per la dedotta problematica "Co-

vid-19", come dimostrato dalle prodotte certificazioni ISEE.

La circolarizzazione dei soggetti creditori è terminata nel mese di novembre 2022; per comodità di trattazione vengono indicati - per i soggetti titolari di ordinanze di assegnazione e di cessione di V stipendiale – sia gli importi comunicati (dai creditori) che quelli aggiornati dai ricorrenti all'esito dell'arco temporale trascorso dal mese di novembre ad oggi.

L'attuale situazione debitoria dei ricorrenti, indicata nel ricorso dei sig.ri Gaspari e Di Santo può essere rappresentata come di seguito:

DEBITI SOLIDALI

CCIAA di Chieti-Pescara (quale Organismo di Composizione della Crisi) come da preventivo accettato in data 12.12.2022, per l'importo concordato con i debitori in complessivi **€ 7.015,00** come previsto dall'art. 14₁ del D.M. n. 202/2014.

Kruk Italia srl, credito chirografario (già Findomestic Banca, ceduto per cartolarizzazione) già oggetto di accordo transattivo, dell'importo complessivo al 28.11.2022 di **€ 18.010,80**.

Parte ricorrente nel piano ha indicato la minor somma di **€ 16.890** avendo provveduto a pagare 7 rate da novembre 2022 a maggio 2023.

Spring SPV srl, credito ipotecario originariamente di BPER Banca (già BPL) erogatrice di un mutuo per € 208.000 in data 13.03.2008, ceduto per cartolarizzazione e dell'importo residuo dichiarato dal creditore alla data del 22.11.2022 di **€ 204.331,97 oltre spese in prededuzione indicate in € 808,93 (non contestate)** oltre ai compensi legali del procedimento monitorio RGC n. 421/2022 (unico definito), dell'opposizione pendente al decreto ingiuntivo RGC n. 553/2022 e della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 39/2022 tutte sul Tribunale di Lanciano per ulteriori **€ 13.344,13**, richieste in prededuzione e/o privilegio ipotecario.

Il totale pari ad € 218.458,03 è stato richiesto *“in via privilegiata ipotecaria, stante l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca volontaria, ed in prededuzione per le spese e compensi di procedura”*. (cfr. precisazione del credito 22.11.22).

I ricorrenti contestano la sorte capitale richiesta dalla creditrice cessionaria sotto vari profili. Risulta incardinata l'opposizione al decreto monitorio n. 421/2022 (causa pendente al Tribunale di Lanciano RGC n. 553/2022) nella quale deducono l'erroneità degli importi/interessi, ritenendo che solo la minor somma di € 74.575,03 sia di spettanza della cessionaria in base alla relazione del proprio consulente dott. Alessandro Ferrara (cfr. punto B - conclusioni atto di opposizione).

Si fa presente che i ricorrenti non hanno indicato nel piano le spese legali relative al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (RGC 553/2022), atteso che lo stesso è ancora pendente e manca la statuizione finale sia relativa al merito del giudizio che alle relative spese. Ad ogni buon conto va aggiunto che gli istanti ritengono non corretta (oltre all'importo complessivo richiesto da Spring) anche l'imputazione resa dal creditore cessionario.

MARATHON SPV srl, cessionaria di PINZOLO SPV srl a sua volta cessionaria di Marte SPV srl già cessionaria di AGOS DUCATO SpA per un finanziamento di € 5.600 con importo residuo chirografario di € **3.211,12**.

Avv. SIROLLI Maria, assistenza nella transazione del 2015 e fase cautelare opposizione n. 16/2018 per l'importo residuo in via privilegiata di € **4.400,00**.

Avv. PISCOPO Nicola, assistenza e patrocinio e patrocinio nell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 16/2018 RGE (fase merito), nell'opposizione a decreto ingiuntivo RGC n. 553/2022, nel giudizio civile RGC n. 1175/2021 vs. IBL Banca e nell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 39/2022 RGE, per l'importo residuo in via privilegiata di € **6.000,00**.

DEBITO ESCLUSIVO DEL SIG. GASPARI

Ferrara Rocco, ditta omonima edile, che ha provveduto ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione non interamente pagati, con successivo decreto ingiuntivo n. 281/2014 del Tribunale di Lanciano e pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione avvenuta il 28.09.2015 resa nel procedimento mobiliare nr. 96/2015 per l'importo residuo in via chirografaria alla data del 16.11.2022 di **€ 12.000,00**.

Parte ricorrente ha indicato nel piano la minor somma di **€ 10.735,450** (avendo detratto n. 7 rate da novembre 2022 a maggio 2023).

DEBITO ESCLUSIVO DELLA SIG.RA DI SANTO

Fides SpA, finanziamento di € 8.409,00 di cui al contratto 741085 del 13.07.2015 con residuo importo dichiarato al 02.11.2022 di **€ 6.685,00**.

La debenza di tale somma è stata contestata dalla debitrice in sede stragiudiziale e di mediazione per violazione del c.d. "tasso soglia".

Parte ricorrente nel piano ha provveduto a detrarre 7 rate pagate da novembre 2022 a maggio 2023 per un totale indicato di residui **€ 5.348,00**.

I crediti sono per comodità riassunti nel prospetto che segue, precisandosi che gli importi indicati sono quelli ricevuti dagli interessati in risposta alla circolarizzazione (novembre 2022). I ricorrenti hanno indicato nel piano i pagamenti mensili previsti (da cessione del quinto) la Fides ed (presso terzi) la ditta Ferrara, per cui i rispettivi crediti potrebbero essere alla data odierna inferiori, ma in assenza di allegazioni si indicano quelli oggetto di circolarizzazione al mese di novembre 2022:

nominativo del creditore

importo

CCIAA di Chieti-Pescara

7.015,00

SPRING SPV srl

218.458,03

Sirolli Avv. Maria

4.400,00

	Piscopo Avv. Nicola	6.000,00
	Kruk Italia srl	18.010,80
	Ferrara Rocco	12.000,00
	Marathon SPV srl	3.211,12
	Fides SpA	6.685,00
	TOTALE	267.983,02

A fronte della situazione debitoria di cui sopra (ripetesi con i dati di novembre 2022) gli istanti dispongono del seguente patrimonio così composto:

PATRIMONIO IMMOBILIARE

GASPARI GABRIELE

Comune di **Bomba** - Catasto Fabbricati proprietà 1/2 in comunione beni con moglie:

1) Fg. 11, p.lla 1395 sub. 9 categoria A/3, classe 3 vani 6 r.c. € 325,37;

Comune di **Bomba** – Catasto Terreni proprietà 1/2 comunione beni con moglie:

1) Foglio 11, p.lla 4268 mq. 531 e p.lla 4270 mq. 433;

Comune di **Gissi** – Catasto Terreni **quota di proprietà di 9/324**

2) Foglio 17, p.lla 142 mq. 1.660,

3) Foglio 22, p.lla 135 mq. 1.150 e p.lla, mq. 142 mq. 710;

4) Foglio 25, p.lla 105 mq. 300, p.lla 108 mq. 220, p.lla 147 mq. 210, p.lla 149 mq. 270, p.lla 175 mq. 150;

5) Foglio 30, p.lla 454 mq. 59, p.lla 1002 mq. 1.140 e p.lla 1022, mq. 740;

Comune di **Gissi** – Catasto Terreni **quota di proprietà di 9/162**

6) Foglio 20, p.lla 273 mq. 2.980, p.lla 274 mq. 140, p.lla 276 mq. 5.630, p.lla 277 mq. 1.680, p.lla 572, mq. 1.070 e p.lla 575 mq. 10;

Comune di **Gissi** – Catasto Terreni **quota di proprietà di 9/81**

7) Foglio 20, p.lla 270 mq. 840 e p.lla 271 mq. 1.080;

8) Foglio 21, p.la 86 mq. 530, p.la 87 mq. 1.510, p.la 91, mq. 2.600, p.la 92 mq. 9.000, p.la 288 mq. 1.210, p.la 290, mq. 2.990;

9) Foglio 29, p.la 114 mq. 820 e p.la 115 mq. 650;

Comune di **Gissi** – Catasto Terreni **diritto di enfiteusi per 9/324**

10) Foglio 17, p.la 163 mq. 210, p.la 186 mq. 8.790, p.la 187 mq. 2.420, p.la 188 mq. 160, p.la 195 mq. 860, p.la 198 mq. 270, p.la 262 mq. 1.010, p.la 263 mq. 410, p.la 264 mq. 480 e p.la 265 mq. 460;

11) Foglio 20, p.la 193 mq. 380, p.la 194 mq. 710 e p.la 227 mq. 150;

Comune di **Gissi** – Catasto Terreni **diritto di enfiteusi per 3/27**

12) Foglio 17, p.la 183 mq. 440, p.la 184 mq. 400 e p.la 185 mq. 4.150;

DI SANTO DANIELA

Comune di **Bomba** – Catasto Fabbricati **proprietà 1/2** comunione beni col marito:

1) Fg. 11, p.la 1395 sub. 9 categoria A/3, classe 3 – vani 6 r.c. € 325,37;

Comune di **Chieti** – Catasto Fabbricati diritti di proprietà per 1/15000000:

2) Fg. 37, p.la 655 sub. 45cat. D/1, zona censuaria 1, r.c. 228,79;

Comune di **Bomba** – Catasto Terreni proprietà 1/2 comunione beni con moglie:

3) Foglio 11, p.la 4268 mq. 531 e p.la 4270 mq. 433;

Comune di **Bomba** – Catasto Terreni **quota di proprietà di 4/135**

4) Foglio 2, p.la 666 mq. 250, p.la 845 mq. 410, p.la 846 mq. 2.240, p.la 931 mq. 140;

5) Foglio 5, p.la 667 mq. 350;

6) Foglio 7, p.la 1045 mq. 1.050, p.la 1047 mq. 2.850;

7) Foglio 8, p.la 396 mq. 35, 462 mq. 200, p.la 831 mq. 600, p.la 832 mq. 350, p.la 833 mq. 420, p.la 843 mq. 340, p.la 844 mq. 1.190, p.la 846 mq. 670 e p.la 2156 mq. 36;

- 8) Foglio 9, p.lla 1020 mq. 620, p.lla 1030 mq. 1.100 e p.lla 1031 mq. 620;
- 9) Foglio 11, p.lla 644, mq. 550, p.lla 4007 mq. 1.260 e p.lla 4095 mq. 115;
- 10) Foglio 14, p.lla 102 mq. 1.700, p.lla 114 mq. 1.280, p.lla 115 mq. 600, p.la 192 mq. 2.090, p.lla 193 mq. 420, p.lla 194 mq. 230, p.lla 195 mq. 410, p.lla 196 mq. 450 e p.lla 197 mq. 370;

Comune di **Bomba** – Catasto Terreni **quota di proprietà di 2/135**

- 11) Foglio 4, p.lla 4 mq. 1.630 e p.lla 5 mq. 4.130;

Comune di **Bomba** – Catasto Terreni **diritto di enfiteusi per 16/540**

- 12) Foglio 7, p.lla 1 mq. 270, p.lla 2 mq. 470, p.lla 8 mq. 690, p.lla 13 mq. 480, p.lla 14 mq. 3.270 p.lla 44 mq. 130, p.lla 45 mq. 700, p.lla 175 mq. 160, p.lla 183 mq. 67 e p.lla 189 mq. 180.

BENI MOBILI

Tra i beni mobili di proprietà dei ricorrenti istante si registrano il veicolo **Fiat Stilo tg. CA 870 TT** (immatricolato nell'anno **2003**) ed il veicolo **Citroen tg. EG 250 CV** (immatricolato nell'anno **2011**) che seppur entrambi intestati alla sig.ra Di Santo rientrano nella comunione legale dei beni.

Sotto questo profilo va evidenziato che sono stati versati in atti i documenti a giustificazione dell'uso - per motivi di lavoro - dei due veicoli da parte di entrambi i ricorrenti.

sig.ra Di Santo ha prodotto apposita dichiarazione del proprio datore di lavoro della necessità dell'auto per recarsi sul luogo di lavoro.

Detti veicoli – soprattutto in considerazione della loro vetustà e conseguente bassa categoria Euro - sono certamente di modesto valore economico.

I FLUSSI REDDITUALI a disposizione degli istanti sono rappresentati solo dallo sti-

pendio mensile di cui s'è detto nel paragrafo "situazione patrimoniale e reddituale".

Il sig. Gaspari, infine, ha precisato invece d'aver agito giudizialmente (per il finanziamento C303914, esaurito per naturale conclusione come dichiarato dalla società) in danno della società IBL Banca nel procedimento civile iscritto presso il Tribunale di Lanciano al n. 1175/2021 RGC per ripetizione di somme e spese non dovute.

VERIFICHE EFFETTUATE - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Si dà atto che **sussiste il requisito soggettivo** richiesto della legge citata, in quanto i debitori sono due persone fisiche non assoggettabili alle procedure concorsuali.

Si dà atto, parimenti, che il requisito oggettivo, in quanto i debitori si trovano in una situazione di perdurante squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non risulta che i ricorrenti abbiano utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla (vecchia) legge n. 3/2012 (piano/accordo/liquidazione) e, conseguentemente, non hanno subito, per cause a loro imputabili impugnazione e risoluzione accordo degli istanti (art. 14) o revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14bis).

In virtù di quanto in precedenza detto in merito alla documentazione depositata, non sussistono, quindi, cause ostative.

SINTESI DEL PIANO PRESENTATO

I ricorrenti hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti, quale modalità di composizione del sovraindebitamento familiare, al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio. **Si evidenzia che l'art. 67₁ CCII prevede che "La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma."**

La proposta dei coniugi Gaspari/Di Santo ha l'intento di:

1. assicurare con certezza in arco tempo temporale brevissimo ai creditori una quota del loro credito pari a quella ottenibile col perdurare dello stato d'insolvenza degli istanti;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti assicurando ai istanti un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra reddito disponibile e debito sostenibile.

La proposta prevede un accordo dilatorio con remissione parziale dei debiti al fine di garantire la *par condicio creditorum* **entro 5 mesi** dall'omologa di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo.

Il piano – al netto delle considerazioni relative all'utile collocazione del bene oggetto di esecuzione immobiliare ed alle percentuali di soddisfazione del credito Spring – evidenzia una debitoria inferiore rispetto quanto precisato dalla cessionaria e considera in chirografo una parte del credito ritenuto per l'interrezza dalla cessionaria in via privilegiata ipotecaria.

Il piano prevede per Spring il versamento della somma omnicomprensiva di € 60.273,00 (di cui € 47.414,00 in rango ipotecario ed € 12.859,00 in rango chirografario) deducendo che per la parte ipotecaria un importo superiore (di € 3.000,00) rispetto al prezzo base del terzo esperimento relativo al compendio pignorato che li riguarda, ossia il giudizio n. 39/2022 RGE pendente al Tribunale di Lanciano.

Inoltre per le posizioni Fides, Kruk e Ferrara i ricorrenti nel piano dichiarano nel piano di aver subito le trattenute previste per 7 rate mensili da novembre 2022 a maggio 2023 benché non abbiano esibito tutte le buste paga del 2023.

Dunque, parte ricorrente, tenuto conto delle dedotte cause di prelazione propone la soddisfazione della debitoria con un trattamento diverso in funzione della diversa

natura dei debiti da pagare e/o della loro contestazione pendente in giudizio.

La somma complessiva offerta nel piano è pari ad **€ 80.448,09**.

La relativa provvista è garantita totalmente da finanza esterna con la stipulazione di un mutuo ipotecario sul cespite di proprietà costituito dalla casa familiare sita nel Comune di Bomba, per € 50.000 che sarà garantito all'50% da parte della Fondazione *Jubilaem*.

Un'ulteriore linea di credito (€ 33.552,68) verrà fornita da finanziamento, non garantito, della società Finconsumo SpA in caso di omologa definitiva del piano.

Il piano prevede la sospensione sia delle procedure esecutive pendenti (immobiliari che mobiliari) che delle cessioni di credito, attualmente gravanti sulle retribuzioni dei ricorrenti.

La proposta di Piano di ristrutturazione familiare formulata dagli istanti prevede dunque che la complessiva debitoria venga falciata ad € 80.448,09 con la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, parziale al 27,58% del credito Spring rispetto alla somma indicata dalla cessionaria, inclusa la parte "incapiente" ipotecaria che è degradata in chirografo, parziale al 50% dei crediti privilegiati e parziale al 22% per i crediti chirografari, il tutto come segue

<i>nominativo del creditore</i>	<i>credito</i>	<i>soddisfo</i>	<i>da pagare</i>
CCIAA di Chieti-Pescara	7.015,00	100%	7.015,00
SPRING SPV srl	218.485,03	27,58%	60.273,00
Sirolli Avv. Maria	4.400,00	50%	2.200,00
Piscopo Avv. Nicola	6.000,00	50%	3.000,00
Ferrara Rocco	10.735,45	22%	2.361,29
Kruk Italia srl	16.890,00	22%	3.715,80
Fides SpA	5.348,00	22%	1.176,56

Marathon SPV	3.211,12	22%	706,44
TOTALE			80.448,09

Come detto il piano proposto che prevede il pagamento come sopra dettagliato con un unico versamento di € **80.448,09** che appare certamente preferibile rispetto ad una procedura liquidatoria ovvero all'azione esecutiva pendente, atteso che non garantirebbe la soddisfazione di tutti i creditori, peraltro con tempi molto più lunghi essendo notorio che siano in ogni foro deserti i primi incanti.

I termini (temporali e *quantum*) proposti per la soddisfazione del creditore ipotecario non risultano lesivi degli interessi della banca, atteso che l'esito dell'azione esecutiva pendente renderebbe con molta probabilità un realizzo inferiore rispetto a quello proposto dall'istante, peraltro in un arco temporale maggiore dei cinque mesi proposti.

Il mutuo per far fronte al pagamento di quanto sopra indicato sarà erogato agli istanti dalla **BCC Abruzzi e Molise** a mezzo finanziamento con iscrizione ipotecaria (di secondo grado) sul cespite adibito ad abitazione principale e meglio sopra descritto catastalmente, nonché con finanziamento per la restante parte di Fincontinuo SpA.

A1 - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Cause di indebitamento

Va dedotto preliminarmente la debitoria familiare è principalmente composta caratterizzata da passività solidali e singole/personali sopra descritte.

Per comodità di esposizione e trattazione si evidenzierà prima la debitoria solidale, indi di quella personale dei singoli ricorrenti.

Sotto il profilo lavorativo viene infatti indicato che mentre il sig. Gaspari ha sempre lavorato presso detta società, la sig.ra Di Santo è stata assunta solo a decorrere dal 2008, in quanto la stessa era in precedenza dipendente di altra società (*Pierburg*) e

successivamente (prima dell'assunzione in SO.G.E.T. SpA) ebbe a svolgere attività imprenditoriale.

La documentazione depositata evidenzia che i ricorrenti, probabilmente privi di idonea educazione finanziaria, hanno agito senza una visione chiara e strategica del bilancio familiare e delle proprie risorse, ponendo in essere una serie di operazioni (stipulazione di tre mutui in tre anni, finanziamenti, cessione del quinto, acquisto di immobile/prima casa, ristrutturazione etc.) che si sono rivelate incompatibili con il loro reddito.

Da tali scelte errate deducono il sopraggiunto stato di sovraindebitamento partito dal mutuo e contratto per l'acquisto (in regime di comunione legale) della prima casa (atti per notar C. Di Maio (rep. 19028 – racc. 6566 e rep. 19030 – racc. 6567 entrambi del 07.03.2006); a breve distanza di tempo i ricorrenti hanno contratto due ulteriori mutui necessari per problematiche nel pagamento delle rate del primo mutuo (a tasso variabile), per impreviste e necessarie spese per la ristrutturazione dell'immobile acquistato, che indussero (i ricorrenti) a stipulare un secondo mutuo (atto per notar C. Di Maio del 18.05.2007 rep. 22066 e racc. 8156) ripassato con la BLS che ebbe ad erogare € 145.000,00; con tale somma è stato estinto interamente il primo mutuo (€ 84.651,70) come da quietanza di BPER del 13.06.2007.

Nemmeno tale ulteriore flusso di liquidità fu sufficiente a porre in una situazione di tranquillità economico/finanziaria la famiglia, tanto che (i ricorrenti) fecero ricorso ad un terzo finanziamento (cfr. atto per notar C. Di Maio del 13.03.2008 – rep. n. 24108 – racc. 9363) col quale la BPER erogò € 208.000,00; anche in tale caso, la liquidità concessa non fu risolutiva dei loro problemi finanziari, atteso che essi concretamente beneficiarono della residua somma di € 59.000,00 siccome la maggiore (circa € 143.700,00) fu destinata ad estinguere il secondo mutuo (cfr. relazione dott. Ales-

sandro Ferrara – cfr. pag. 19).

I ricorrenti hanno depositato, a corredo della loro esposizione, gli estratti conto di corrispondenza (BLS e BPER SpA) su cui sono stati concessi i tre mutui e rimborsate le relative rate.

Si evidenziano dai citati estratti conto i passaggi (cfr. voci dare-avere fra banca e correntista) la messa a disposizione nell'anno 2006 (primo mutuo BLS), nell'anno 2007 (secondo mutuo BLS) ed infine nell'anno 2008 delle somme concesse dall'istituto bancario.

Negli estratti conto si evidenzia che una quota parte della liquidità parte del secondo mutuo è stata utilizzata per l'estinzione del primo ed una (quota parte) del terzo per estinguere il secondo.

Dunque, anche in assenza della dichiarazione di estinzione del secondo mutuo, si può trarre evidenza documentale di quanto dichiarato dai ricorrenti dall'esame dei prodotti estratti conto di corrente, che registrano (nella voce dare) l'incasso a titolo di "*estinzione anticipata*".

Inizialmente gli istanti si sono rivolti all'Avv. Maria Sirolli, che provvide a stipulare un atto transattivo con BPER nel 2015 e la mediazione nei confronti di Fides.

Gli avv.ti Piscopo hanno successivamente proposto un'opposizione all'esecuzione immobiliare (avente ad oggetto l'abitazione) n. 16/2018 iniziata dopo il pagamento parziale del debito come transatto.

Dopo varie vicende l'esecuzione è stata inizialmente sospesa ex art. 624 cpc e poi non è stata riassunta.

Successivamente, sempre con l'avv. Piscopo è stata proposta opposizione al nuovo D.I. esecutivo del Tribunale di Lanciano n. 183/2022 sempre della Spring srl (n. 421/2022 RGC), titolo posto alla base della procedura immobiliare pendente presso

il Tribunale di Lanciano (RGE 39/2022).

In particolare, sono stati depositati gli atti relativi all'attività stragiudiziale e giudiziale resa (proposta transattiva alla Spring srl, atti di opposizione (a d.i. n. 183/2022 del Tribunale di Lanciano, all'esecuzione immobiliare n. 16/2018 c/o Tribunale Lanciano), nonché gli atti utili per la determinazione dei relativi compensi che risultano forfettizzati e ridotti e, comunque, riconosciuti ed accettati dai debitori.

Come detto i ricorrenti deducono che l'importo spettante a Spring sia globalmente solo di € 100.535,33 di gran lunga inferiore a quello maggiore ed indicato dalla creditrice come sopra riportato.

Sotto tale profilo e senza volere entrare nel merito delle contestazioni mosse in danno della cessionaria (società Spring srl) va detto che i ricorrenti hanno supportato le loro argomentazioni – in sede giudiziale – con una perizia contabile di parte da cui emerge(rebbe) una riduzione del *quantum* ingiunto.

Non si tiene conto - per motivi di economia di trattazione – dei rapporti estinti e rispetto ai quali è già decorso un arco temporale uguale e/o superiore a quello decennale prescrizione e rispetto ai quali i ricorrenti non hanno posto in essere azioni legali giudiziarie e/o stragiudiziali.

Come detto, gli istanti acquistarono un'abitazione che necessitava di interventi edili, di impiantistica e di rifinitura, il cui importo s'è rivelato in seguito maggiore delle previsioni.

L'erogazione della somma a seguito del primo mutuo, a tasso variabile, non ha consentito d'avere l'immediata disponibilità di un immobile finito.

Sono stati contratti ulteriori due mutui a distanza di un anno ciascuno che non si sono rivelati soddisfattivi dei problemi famigliari atteso che – come dedotto – una grossa parte del secondo e terzo mutuo concesso da BPER è stato utilizzato per estingue-

re il precedente.

Tale situazione finanziaria ha portato i ricorrenti a subire nel tempo due esecuzioni immobiliari. La strategia ipotizzata per risolvere i problemi dell'economia familiare s'è rivelata errata, atteso che anche non erano riusciti ad onorare nemmeno la transazione del 2015.

Dunque, si registra una contrazione di debiti, sicuramente ispirata al fine nobile di riportare la situazione finanziaria della famiglia in equilibrio e di salvare l'abitazione, che ha determinato uno stato di sovraindebitamento insostenibile con il ricorso alle rimesse stipendiali peraltro gravate da cessione del quinto (quello della sig.ra Di Santo) e da pignoramento della quota disponibile (quello del sig. Gaspari).

Non risultano evincibili né dolo, né colpa grave nelle scelte dei ricorrenti, né tali elementi sono evincibili negli ulteriori debiti contratti - per le dedotte esigenze familiari - a mezzo finanziamenti personali, come meglio sopra dedotto e documentato.

A2 - DILIGENZA IMPIEGATA DAGLI ISTANTI NELL'ASSUMERE

VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dai ricorrenti l'ha sentiti più volte per capire se nell'assumere volontariamente le obbligazioni, abbiano usato diligenza o meno.

Con i tre successivi mutui contratti gli istanti hanno ipotizzato un investimento di lunga durata legati all'acquisto e (contestuale) ristrutturazione dell'immobile di residenza piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che generalmente in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

La carenza di educazione finanziaria degli istanti, associata alla citata volontà di avere una casa confortevole e dignitosa per la famiglia, non ha loro permesso di ef-

fettuare un'attenta valutazione circa il tasso d'interesse effettivo, non considerando i costi/commissioni delle istruttorie e gli oneri accessori che riducevano le somme effettivamente erogate.

L'istituto finanziario erogante i (tre) mutui, invece, seppur consapevole dell'esposizione istanti ha mostrato evidentemente fiducia nella capacità degli stessi, entrambi dipendenti a tempo indeterminato della SO.G.E.T. SpA di rimborsare la liquidità messa a disposizione.

Da quanto sopra è evidente la situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività da soddisfare (scadute o di imminente scadenza) rispetto alle attività prontamente liquidabili.

B -RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

I ricorrenti, nonostante percepiscano un reddito da lavoro dipendente non sono più riusciti a far fronte alle obbligazioni assunte in quanto a fronte delle entrate stipendiali si trovavano a dover corrispondere rate troppo elevate fino alle scadenze contrattuali.

L'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni è ancora più evidente se si considera che il patrimonio era/è costituito solo dalla casa di abitazione, giacché tutti gli altri cespiti sono terreni posseduti solo per modeste quote.

Detti terreni non risultano locati, né risulta la produzione di reddito degli stessi.

e da due auto di risalente immatricolazione e, pertanto, è improduttivo di reddito.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato dal peso delle rate da pagare tale che risulta evidente l'oggettiva impossibilità degli istanti di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di miglioramenti della capacità reddituale.

Peraltro non sono emerse circostanze tali da cui poter desumere che i debitori,

nell'assumere le obbligazioni, abbiano esorbitato dai normali canali di avvedutezza né può ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere volontariamente comportamenti idonei ad aggravare la posizione in cui (i ricorrenti) già versavano.

Le ragioni dell'incapacità d'adempiere le obbligazioni assunte sono, pertanto, da ricondurre al progressivo aumento delle esposizioni che i debitori non sono stati più in grado di fronteggiare tenuto conto delle circostanze sopravvenute (personali e lavorative) di cui sopra si è detto.

E tanto basta per poter rilevare che nel caso di specie ci troviamo nell'ambito dei canali dell'assenza di colpa o al più nell'ambito della colpa lieve essendo ragionevole, ritenere di poterlo restituire regolarmente e non essendo emerso alcun elemento per cui l'assunzione dei debiti sia avvenuta consapevolmente o appositamente.

È, pertanto, possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di ristrutturazione e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che i sig.ri Gaspari e Di Santo non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle.

C - GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITRICE A CORREDO DELLA DOMANDA

È stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione che prevede da parte dei ricorrenti che prevede il pagamento dei creditori con l'apporto di una erogazione immediata dell'istituto bancario.

Sono state visionate le risultanze delle banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda.

È stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli diret-

tamente messi a disposizione dai creditori.

A. i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dagli istanti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

B. l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;

C. l'elenco nominativo dei creditori e la documentazione consentono di individuare l'ammontare dei rispettivi crediti e le cause legittime di prelazione;

D. i documenti richiesti sono stati tutti esibiti.

Non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano di ristrutturazione, come proposto ai creditori.

D- INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Le spese di procedura al momento certe sono il contributo unificato, i diritti di cancelleria, la pubblicazione sul sito del Tribunale della fissazione dell'udienza di omologa, la registrazione della sentenza d'omologa e la sua trascrizione sui registri immobiliari, l'eventuale ulteriore pubblicità della sentenza.

Vengono prudenzialmente calcolate in misura di € 1.500,00 con verifica a consuntivo e, comunque, saranno anticipate dai ricorrenti **al di fuori del piano**.

Non rientra tra i costi della procedura quello spettante all'OCC perché questo è un debito contratto dai ricorrenti prima del deposito del ricorso in Tribunale.

E - MERITO CREDITIZIO del FINANZIATORE

Va premesso che l'attuale quadro normativo (cfr. articoli 124 *bis* TUB, 68 comma 3,

69 comma 2, 76 comma 3 e 80 comma 4 del CCII) definisce l'importanza del c.d. "merito creditizio" sia nella fase di concessione del finanziamento (dal sistema bancario) che in quella successiva riservata al professionista incaricato della relativa attestazione, allorquando il debitore sovraindebitato dedica di ricorrere agli istituti previsti dal CCII.

In effetti, è sanzionato il finanziatore (banca/istituto parificato) inadempiente dell'obbligo di verifica creditizio al momento della concessione della liquidità, atteso che è *ope legis* richiesta la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento.

Le norme del CdC sopra richiamate impedirebbero all'incauto finanziatore di proporre reclamo all'omologa del piano (artt. 68 co. 3 e 69 co. 2 CdC), ovvero dell'accordo (artt. 76 co. 3 e 80 co. 4 CdC), qualora i motivi di opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato.

Nella descrizione della debitoria dei ricorrenti sono tre le posizioni aperte:

a) all'attualità i ricorrenti risultano tenuti solidalmente al versamento delle rate del terzo mutuo, contratto nel 2008. Per la verifica del merito creditizio è stata interpellata formalmente BPER Banca che ebbe a concedere la relativa liquidità. La banca ha solo precisato d'aver verificato che all'epoca della stipulazione del mutuo il flusso di reddito (dei due ricorrenti) era idoneo a giustificare l'erogazione. In effetti, entrambi i ricorrenti erano dipendenti (il sig. Gaspari con maggiore anzianità), con contratto a tempo indeterminato della SO.G.E.T. SpA.

La indisponibilità delle dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti del periodo di riferimento (anni 2006/2007/2008 per i tre mutui in successione) impedisce di poter verificare quanto previsto all'art. 68, comma 3, CCII non potendosi utilizzare il

foglio di calcolo xls creato, ad esempio, dall'ODCEC di Roma;

b) per quanto attiene la sig.ra Di Santo - per il fine che interessa la presente sede - va detto che la Fides SpA interpellata all'uopo ha risposto inviando il c.d. "questionario di merito creditizio".

Va dedotto sul punto che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a "informazioni adeguate" e che la stessa norma prevede che "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". La verifica non può essere limitata alla mera sottoscrizione del questionario atteso che la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE. Il solo questionario non è certamente idoneo a superare con giudizio positivo la verifica del merito creditizio;

c) per quanto attiene il sig. Gaspari viene esaminata la sola posizione Kruk Italia in quanto la debitoria della ditta edile Ferrara non discende da un finanziamento e sulla stessa esiste un titolo giudiziario definitivo.

Il credito Kruk Italia nella sua consistenza attuale è frutto di un atto transattivo del 2021 che ha ridotto del 50% la sorte capitale originaria (€ 22.544,74). La società non ha risposto all'interpello sull'attività svolta per la verifica del merito.

GIUDIZIO FINALE - CONCLUSIONI

Sulla base di quanto innanzi illustrato e da quanto esposto, il piano tramite il pagamento della complessiva somma di **€ 80.448,09** in un'unica soluzione e, peraltro, entro un arco temporale di pochi mesi permetterà al ceto creditorio la soddisfazione

in maniera congrua, tenendo conto del patrimonio prontamente liquidabile e delle capacità reddituali, che sono rappresentate solo dai rispettivi redditi di lavoro.

La proposta, sulla base delle considerazioni rese, permette una soluzione migliore rispetto all'ipotesi liquidatoria.

In effetti, l'esecuzione immobiliare non permetterebbe una soddisfazione del creditore ipotecario e del ceto creditorio in generale in misura superiore a quella offerta nella proposta di ristrutturazione.

Infatti il compendio pignorato è stato stimato in € 98.000,00 (cfr. relazione d'ufficio nella PEI n. 16/2018 del Tribunale di Lanciano) e già al secondo esperimento di vendita l'offerta minima ammissibile per l'aggiudicazione sarebbe di € 55.125,00.

La citata relazione, sebbene evidenzi interventi manutentivi edilizi sull'immobile, non ne offre una descrizione, tale da ipotizzare un particolare interesse per eventuali acquirenti e da consentire quindi un'aggiudicazione immediata.

Peraltro, è di comune esperienza che gli immobili posti in vendita tramite procedure competitive (fallimentari e/o esecutive ordinarie) non collocati in aree di particolare interesse, né risultanti di pregio nella costruzione e/o nella finitura risultano di non immediata allocazione e sono necessari vari esperimenti e ribassi conseguenti prima di giungere all'aggiudicazione.

Conseguentemente, con precipuo riguardo alla posizione del creditore ipotecario, che a fronte del concesso credito non è rientrato di quanto versato ed ha dovuto anticipare le relative spese (ingiunzionali, esecutive, pignoratorie etc.) è evidente che si può ritenere meritevole di prognosi positiva la proposta dei ricorrenti che consente – in caso di omologa – l'incasso di una somma congrua ed in termini celeri, piuttosto che esporre le relative ragioni creditorie all'alea (quasi certa) degli esperimenti di vendita nell'ambito della incardinata procedura esecutiva immobiliare ordinaria.

Parimenti, la proposta di ristrutturazione s'appalesa conveniente per il restante ceto creditorio rispetto all'ipotesi liquidatoria, in considerazione delle capacità reddituali dei ricorrenti e delle loro concrete possibilità economiche.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. D'Orazio Eliodoro, quale Gestore dell'OCC della CCIAA di Chieti-Pescara,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai ricorrenti;
- la situazione reddituale e patrimoniale degli istanti;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il piano di ristrutturazione degli istanti che assicura a ciascun creditore una utilità facilmente apprezzabile;
- la idoneità del mutuo e del finanziamento che consentono il conferimento di denaro sufficiente per assicurarne l'attuabilità;
- il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza e legittimità della determinazione delle stesse;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, ed

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del piano di ristrutturazione.

Chieti, 25 maggio 2023

Con osservanza,

Il Gestore dell'OCC

Avv. Eliodoro D'Orazio